

Messaggio

numero

7082

data

14 aprile 2015

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Modifica della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'annesso progetto di revisione parziale della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici.

1. CONTESTO

Con l'entrata in vigore della nuova Legge sul turismo (LTur), il 1° gennaio 2015, i compiti svolti attualmente dagli Enti turistici locali (ETL) sono stati ripresi dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR). Tra questi compiti figura anche la cura della rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS).

Per coerenza territoriale i tre Gruppi di gestione dei sentieri (Alto Ticino, Sottoceneri e Locarnese e Valli) formati dai dieci ETL preesistenti, sono quindi sostituiti dalle quattro neocostituite OTR (Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Lago Maggiore e Valli, Bellinzona e Alto Ticino). La modifica dell'assetto territoriale previsto dalla nuova LTur, rende superflua la possibilità di costituzione dei Gruppi di gestione dei sentieri. Pertanto, l'articolo 16a della LCPS, che legittimava l'esistenza dei Gruppi di gestione dei sentieri, deve essere abrogato.

Oltre alla modifica suddetta, è proposto un nuovo articolo che inserisce esplicitamente il concetto di delega consentendo a Comuni, Patriziati, OTR o ad altri enti pubblici o privati di assumere - previo accordo con il Cantone - il compito della costruzione dei sentieri. La possibilità del Cantone di delegare la costruzione di un sentiero era già contenuta nelle osservazioni ai singoli articoli della proposta di Legge approvata dal Gran Consiglio (vedi Messaggio n. 4066 del 16 febbraio 1993 e Rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio). La modifica è ritenuta necessaria per rendere più chiara la prassi per la costruzione di sentieri ed è in linea con quanto prevede la Legge sulle strade per la costruzione delle strade cantonali. La delega come dimostrato dall'esperienza finora acquisita, consente una maggiore flessibilità e tempestività nella realizzazione d'interventi straordinari di ricostruzione.

2. PASSI INTRAPRESI

La modifica di legge è stata posta in consultazione presso i Comuni, i Patriziati, gli Enti regionali di sviluppo, gli Enti turistici regionali, Ticino Turismo, Ticino Sentieri ed i servizi dello Stato interessati dal 20 novembre al 31 dicembre 2014. Sono pervenute sedici risposte di cui dodici favorevoli senza osservazioni. Una presa di posizione ha portato a una modifica puntuale dell'articolo 16 mentre le restanti tre risultano soddisfatte senza che vi sia la necessità di modificare il disegno di legge.

In parallelo sono state già aggiornate le composizioni della Commissione cantonale dei sentieri e della Commissione Tecnica di Ticino Sentieri in modo che ogni OTR vi sia rappresentata.

3. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE

Dal profilo finanziario le modifiche proposte sono neutre per lo Stato.

4. RIPERCUSSIONI PER I COMUNI

Le norme proposte non comportano alcun nuovo onere per i comuni.

5. PERTINENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Vista la portata limitata delle modifiche, il presente messaggio non è citato nella Tabella denominata *Piano delle principali modifiche legislative* contenuta nelle Linee direttive per il periodo 2012-2015.

Data l'assenza di ripercussioni finanziarie concrete (v. capitolo 3), esso è in sintonia con il piano finanziario degli investimenti 2012-2015.

6. CONCLUSIONI

La modifica permette di ripristinare la coerenza fra la LCPS e la nuova organizzazione territoriale definita dai cambiamenti seguiti all'entrata in vigore della nuova LTur.

Il Disegno di legge è conforme ai principi di alleggerimento della legislazione cantonale e consente la semplificazione delle procedure amministrative.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio di adottare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 14 aprile 2015 n. 7082 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994 è così modificata:

Art. 13 (nuovo)

c) delega

La costruzione di sentieri escursionistici può essere delegata alle Organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, ai patriziati o ad altri enti pubblici con il loro accordo.

Art. 16

Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali oppure ad altri enti pubblici o privati con il loro accordo.

Art. 16a

Abrogato.

II. - Norma transitoria art. 16a

I Gruppi di gestione dei sentieri già istituiti possono mantenere la loro attività sino al 31.12.2015.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.